

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

- R O M A -

RICORSO

EX ART. 119, LETT. C), C.P.A.

Nell'interesse della **Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara**, con sede in Ferrara, Via Cairoli n. 13 (c.f. 00112530381), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabio Merusi (c.f. MRSFBA38L31G337D, pec fabio.merusi@pecordineavvocatipisa.it, fax n. 0645425718), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, come per mandato a margine al presente atto,

contro

- la **Banca d'Italia**, in persona del Governatore *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nazionale n. 91;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- il **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti


- del **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via del Plebiscito n. 102;
- della **Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.**, in persona dei Commissari Straordinari *pro tempore*, con sede in Ferrara, Corso della Giovecca n. 108;
- del **Fondo di Risoluzione Nazionale presso la Banca d'Italia**, in persona del Governatore *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nazionale n. 91;


Mandato speciale e delega: io sottoscritto, in qualità di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio il prof. avv. Fabio Merusi, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire occorrendo. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18.

Do atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

F.to (Riccardo Maiarelli)


E' autentica
F.to (prof. avv. Fabio Merusi)



- del prof. avv. Antonio Blandini, Commissario Speciale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in risoluzione, con sede in Ferrara, Corso della Giovecca n. 108;
- della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nazionale n. 91;

per l'annullamento,

previa sospensione e/o emissione di adeguati provvedimenti cautelari,

- 1) del rifiuto implicito al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) in merito alla delibera della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara, relativa all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria della detta società per azioni in data 30.07.2015 risultante dal provvedimento della Banca d'Italia 21.11.2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 22.11.2015, di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 16.11.2015, n. 180;
- 2) del provvedimento della Banca d'Italia 21.11.2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 22.11.2015, di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 16.11.2015, n. 180;
- 3) del provvedimento conseguente della stessa Banca d'Italia in pari data con il quale si dispone la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni della stessa Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare) con conseguente estinzione dei rispettivi diritti amministrativi e patrimoniali;
- 4) del provvedimento in pari data della stessa Banca d'Italia di nomina, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 16.11.2015, n. 180, degli organi della risoluzione;
- 5) del provvedimento in pari data della Banca d'Italia col quale si stabilisce la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio di risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
- 6) del provvedimento in pari data della Banca d'Italia con il quale vengono nominati gli organi della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
- 7) del provvedimento in pari data della stessa Banca d'Italia con il quale viene disposta la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività dell'azienda Cassa di

- Risparmio di Ferrara S.p.A. alla nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
- 8) del provvedimento in pari data della Banca d'Italia con il quale viene adottato lo Statuto e viene approvata la strategia della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
- 9) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché incognito, e con riserva di motivi aggiunti.

*** *** ***

FATTO

1. I Commissari della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, la Banca d'Italia, come previsto dall'art. 72 T.U.B. (Testo Unico delle leggi bancarie), convocavano, in data 30.07.2015, un'assemblea straordinaria degli azionisti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ai quali proponevano, tra l'altro,
- 1) di coprire le perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.03.2015 mediante integrale utilizzo delle riserve iscritte nella situazione patrimoniale al 31.03.2015 e riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., da € 217.213.868,76 a € 11.365.841,97, da attuarsi mediante riduzione proporzionale del valore nominale delle n. 42.095.711 azioni emesse, rappresentanti l'intero capitale sociale, da € 5,16 a € 0,27 cadauna e apposizione ad apposita riserva della differenza da arrotondamenti pari ad € 119.039,95. L'accertamento del capitale esistente a € 11.365.841,97 risultava da una perizia redatta dal prof. Enrico Laghi dell'Università di Roma, asseverata da una società di revisione che gli Amministratori Straordinari producevano a sostegno della proposta;
- 2) il contestuale aumento del capitale sociale a pagamento per un importo nominale di € 299.999.999,97, riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per un importo complessivo di € 299.999.999,97, mediante emissione di n. 1.111.111.111 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 0,27 ciascuna, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari al valore nominale, e, condizionatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale, la emissione da parte di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di warrant da assegnare gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - diversi dal FITD e dall'Emittente - e conseguente aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali € 56.759.908,95 riservato

esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori di tali *warrant*. E cioè in misura preponderante alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, azionista di maggioranza.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, azionista di maggioranza (54%), e quindi determinante per l'approvazione della delibera proposta dai Commissari Straordinari, richiedeva la prevista autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al cui controllo è sottoposta, di votare favorevolmente alla proposta dei Commissari, autorizzazione che veniva accordata e determinava pertanto il voto favorevole della Fondazione.

Così come previsto dall'art. 19 del T.U.B., poiché la sottoscrizione del previsto aumento di capitale superava la quota di partecipazione prevista dallo stesso art. 19, si rendeva necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, prevista sempre dall'art. 19, previa acquisizione del parere della Banca Centrale Europea, come previsto dagli artt. 4 e 15 del Regolamento U.E. 15.10.2013, n. 1024.

Nel frattempo la delibera risultava sottoposta a condizione sospensiva in attesa del rilascio della prevista autorizzazione a favore della partecipazione che il Fondo Interbancario aveva richiesto di acquisire.

Come stabilito dalla normazione secondaria stabilita dalla stessa Banca d'Italia (Istr. Vig. Tit. II, cap. 1, sez. II), la Banca d'Italia deve esprimersi entro sessanta giorni dalla data della recezione della richiesta di autorizzazione, mentre la stessa Banca d'Italia deve richiedere il parere previsto alla BCE dieci giorni prima ("*almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine*"), così come stabilito dall'art. 15 Regolamento U.E. 1024/2013 cit.

Peraltro alla delibera dell'Assemblea della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. del 30.07.2015 non faceva seguito alcuna autorizzazione della Banca d'Italia alla sottoscrizione della partecipazione a favore del Fondo Interbancario né alcuna comunicazione da parte della stessa quando invece interveniva a sorpresa il provvedimento del 21.11.2015 della stessa Banca d'Italia, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22.11.2015, il quale disponeva l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria in affermata esistenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 180 emanato pochi giorni prima, il 16 novembre, e cioè: 1) la verificata situazione di dissesto; 2) l'inesistenza di misure alternative di vigilanza ovvero di mercato attuabili

in tempi adeguati per superare la situazione; 3) l'esistenza di un interesse pubblico "atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa non è idonea a conseguirli nella medesima misura".

Seguivano in pari data misure esecutive dell'"avvio della risoluzione" adottate dalla sola Banca d'Italia, così come previsto dal D.Lgs. del 16.11.2015, n. 180.

Può inoltre risultare rilevante ai fini della decisione del presente ricorso il fatto che nelle more dell'attesa dell'autorizzazione della Banca d'Italia alla sottoscrizione di una partecipazione rilevante da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, cioè nel periodo intercorrente fra i primi di agosto e il 21 novembre, un operatore finanziario di diritto inglese manifestava il proprio interesse all'acquisizione di una partecipazione azionaria nella Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., da definire, ma comunque tale da ridurre considerevolmente la partecipazione del Fondo Interbancario per sua natura transitoria. Del che venivano immediatamente informati sia la Banca d'Italia, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia, naturalmente, il Fondo Interbancario al fine di valutare le prospettive della partecipazione del Fondo Interbancario per la quale era pendente la procedura di autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Il provvedimento di avvio della risoluzione implicitamente rifiutava il rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Assemblea convocata dagli Amministratori Straordinari della Cassa di Risparmio di Ferrara su autorizzazione della stessa Banca d'Italia ed è conseguentemente illegittimo per i motivi che saranno di seguito esposti.

Così come è illegittimo, di per sé, il provvedimento di avvio di risoluzione nei confronti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. adottato dalla Banca d'Italia con l'approvazione dello stesso Ministro dell'Economia e delle Finanze, il cui Ministero aveva autorizzato la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara a votare favorevolmente alla proposta dei Commissari Straordinari della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., nonché gli atti esecutivi adottati dalla sola Banca d'Italia conseguenti al provvedimento di avvio della risoluzione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. Illegittimità del provvedimento di rifiuto implicito dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale a favore del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi deliberato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. per

violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà con precedente atto della stessa Amministrazione all'interno dello stesso procedimento rilasciato pochi giorni prima del rifiuto. Eccesso di potere per difetto di motivazione e/o per incongrua motivazione per relationem, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ipotetica illegittimità di una motivazione con riferimento a motivi incongrui ed infondati con riferimento al caso de quo.

1. E' fuor di dubbio che la comunicazione di un provvedimento di avvio del procedimento di "risoluzione" (un termine eufemistico di dubbio gusto introdotto dal D.Lgs. 16.11.2015, n. 180 in applicazione della direttiva comunitaria 2015/59/UE) della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., "risoluzione" la quale comporta l'azzeramento (chiamato svalutazione) e perciò l'espropriazione di ogni diritto di proprietà mobiliare sulle società per azioni bancarie (azioni, nonché gli elementi computabili nei fondi propri, *id est* obbligazioni subordinate) sottoposte a "risoluzione" e il trasferimento ad una nuova società costituita *ad hoc* con capitali provenienti da un apposito Fondo Nazionale della sola struttura aziendale della banca "risolta", costituisce un "rifiuto implicito" di rilasciare la richiesta autorizzazione all'aumento di capitale pari a 300 milioni di Euro al nominale riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che avrebbe eliminato il presupposto per l'avvio di un procedimento di "risoluzione" della società bancaria.

L'aumento di capitale, unito alla previsione di *warrant* per gli azionisti, *id est* in rilevante misura per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, azionista al 54%, che avrebbe potuto comportare un ulteriore aumento di capitale pari ad un importo massimo nominale di € 56.759.908, uniti all'accertata "sopravvivenza" di un capitale sociale pari a € 11.365.841 avrebbe escluso, per definizione, *ex se*, l'esistenza di una situazione di "dissesto" legittimante l'avvio di una procedura di "risoluzione".

L'avvio della procedura di risoluzione è pertanto un atto "contrario" che implicitamente nega l'autorizzazione al Fondo Interbancario di sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea della Cassa.

Donde, secondo quanto è confermato da una costante giurisprudenza, l'atto "contrastante" racchiude in sé un provvedimento di rifiuto, il quale è autonomamente impugnabile come tale dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione (si rinvia, in proposito, per l'affermazione del principio, pur nella diversità oggettiva delle materie, a Cons. Stato, Sez. III, 8.10.2012, n. 5211 e a Cons. Stato, Sez. IV, 20.07.2011, n.

4373).

E che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara abbia un obiettivo interesse all'impugnazione di tale rifiuto di autorizzazione all'aumento di capitale risulta *ictu oculi* dal fatto che tale aumento di capitale era necessariamente condizionato alla contemporanea concessione di *warrant* gratuiti alla stessa Fondazione per un possibile ulteriore aumento di capitale.

La Fondazione ha pertanto un preciso interesse a sentir dichiarare l'illegittimità del rifiuto di autorizzazione e per sentir accertare da codesto On.le Tribunale che non esisteva argomento per non concederla e che conseguentemente tale autorizzazione deve essere concessa.

L'autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società per azioni esercitanti un'impresa bancaria, superanti una determinata quota di capitale (il 10%), è prevista dall'art. 19 T.U.B., a sua volta attuativo di una direttiva comunitaria (dir. 2007/44/CE) e, come tutte le autorizzazioni risultanti dalla disciplina comunitaria, è rigidamente vincolata all'accertamento di determinati presupposti. Non è cioè discrezionale nell'an del decidere. Se determinati presupposti esistono l'autorizzazione deve essere rilasciata e, se del caso, il giudice amministrativo può accertarlo ed ordinarne il rilascio.

L'art. 19 T.U.B. prevede infatti che: "*La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ...; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 (professionalità, onorabilità e indipendenza) da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza*".

Ora nel nostro caso l'acquirente è un consorzio assicurativo fra tutte le banche italiane, ad eccezione di quelle in forma cooperativa, la cui "reputazione" non è certamente suscettibile di qualche dubbio, così come la solidità finanziaria del progetto di acquisizione atteso che il Fondo ripartisce fra i suoi membri il "costo" dell'operazione, secondo quanto previsto dallo Statuto del Consorzio, che si produce.

Così come non è possibile mettere in dubbio che dall'intervento ne possa seguire una sana e prudente gestione, nonché la capacità della banca Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. di rispettare "le disposizioni che ne regolano l'attività". E' la natura stessa dall'acquirente, un consorzio assicurativo fra tutte le banche del sistema bancario italiano, che garantisce l'esistenza del presupposto richiesto dall'art. 19 T.U.B. per il rilascio dell'autorizzazione. Ed in presenza del presupposto l'autorizzazione deve essere obbligatoriamente rilasciata. Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di autorizzazioni amministrative, la quale, giova ricordarlo, proprio in materia di autorizzazioni bancarie, ha ingiunto al legislatore italiano di introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, un'azione di adempimento amministrativo sul modello della omonima azione del processo amministrativo tedesco (cfr. in proposito l'art. 33 della direttiva "Testo Unico" in materia bancaria 2000/12/CE del 20.03.2000 c.d. seconda direttiva, per la cui interpretazione si rinvia al Commentario di C. ALPA-F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto bancario comunitario, Torino, 2002, 110 ss).

Esistendo i presupposti richiesti dall'art. 19 T.U.B. l'autorizzazione doveva essere rilasciata e il provvedimento implicito di rifiuto contenuto nel provvedimento impugnato è conseguentemente illegittimo.

Né i termini della questione cambiano in seguito al "parere" della BCE "aggiunto" dal regolamento comunitario 15.10.2013, n. 1024, nel caso di autorizzazione all'acquisizione di "partecipazioni qualificate" in società bancarie come quella prevista per la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., perché l'art. 4 del Reg n. 1024 espressamente esclude che il parere della BCE venga richiesto nell'ipotesi di soluzioni di crisi bancarie come nel caso dell'aumento di capitale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - ed infatti non risulta che la Banca d'Italia abbia sottoposto al parere della BCE il caso *de quo*. E non solo, ma l'art. 15, c. 3, per la redazione del parere della BCE fa espresso rinvio ai "*criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione*" che nel caso sono quelli stabiliti dalla direttiva comunitaria 2007/44/CE recepiti dall'art. 19 T.U.B. che, come abbiamo già sottolineato, nell'ipotesi di sottoscrizione della partecipazione da parte del consorzio fra pressoché tutte le banche nazionali rappresentate dal FITD risultano soddisfatti per definizione, in forza della "natura" del consorzio sottoscrittore.

In sintesi, o il parere della BCE era derogatoriamente non previsto, ex art. 4

Reg. U.E. 1024/2013, oppure il parere non poteva che essere positivo perché la partecipazione prospettata rispettava i "criteri previsti dal diritto dell'Unione", cioè, nel caso, dall'art. 19 T.U.B. recettivo della direttiva 2007/44/CE.

Donde l'evidente illegittimità del rifiuto implicito, da parte della Banca d'Italia, di rilasciare la richiesta autorizzazione e la conseguente richiesta da parte della ricorrente Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara di una "decisione di adempimento" nei confronti della Banca d'Italia da parte di codesto On.le Tribunale in conformità anche di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

E tanto basterebbe *sub specie* della violazione di legge e della conseguente azione di adempimento.

Ma nel caso *de quo* il provvedimento di rifiuto implicito da parte della Banca d'Italia risulta illegittimo anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà con un proprio precedente comportamento e, per di più, di pochi giorni anteriore ... dal 30 luglio al 22 novembre dello stesso anno ...

Tale contraddittorietà, e il conseguente vizio di eccesso di potere, discendono dalla particolarità dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea della Società per azioni Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..

La Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. era, al momento della delibera, in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 e seg. del T.U.B.. La proposta dell'aumento di capitale e della attribuzione al Fondo Interbancario di una partecipazione necessitante dell'autorizzazione della Banca d'Italia è stata, di necessità, fatta dai Commissari straordinari, organi indiretti dell'Autorità di Vigilanza, cioè della Banca d'Italia, i quali, per presentare la proposta di delibera, hanno dovuto chiedere, ed hanno chiesto, l'autorizzazione della Banca d'Italia, Autorità di Vigilanza. La Banca d'Italia aveva pertanto già valutato in partenza quel che doveva autorizzare alla fine; l'oggetto dell'autorizzazione ai Commissari era lo stesso di quello che avrebbe dovuto essere l'oggetto della autorizzazione finale.

Per una singolare situazione giuridica l'inizio doveva coincidere con la fine e per di più a distanza di pochi giorni (non più di sessanta...).

Doveva, ma non è stato, perché, anziché la seconda autorizzazione è sopravvenuto il rifiuto implicito di autorizzazione in questa sede impugnato...

Una contraddittorietà palese fra atti di una stessa autorità su di un medesimo oggetto realizzante un caso classico di eccesso di potere per contraddittorietà con atti

propri all'interno di uno stesso procedimento che inficia, anche sotto questo profilo, la legittimità del provvedimento implicito di rifiuto che si confida verrà dichiarato illegittimo con le conseguenze di "adempimento" in precedenza prospettate.

2. Un rifiuto implicito non ha, per sua natura, motivazione, ed è pertanto illegittimo per questa sola "motivazione" ... perché non ha motivazione, così come richiesto dalla legge sul procedimento amministrativo 241/90.

Né una motivazione, se pur c'è stata, è integrabile in sede processuale secondo quanto insegna una costante giurisprudenza.

Ma anche se essa fosse deducibile *per relationem*, essa sarebbe comunque non pertinente al caso, e perciò comunque illegittima.

Dai comunicati stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla produzione documentale che quest'ultima in seguito ha curato si è appreso, o per meglio dire si è dedotto da discorsi generali, che la autorizzazione all'acquisto della partecipazione in CARIFE da parte del Fondo Interbancario sarebbe ricaduta nell'ambito di una contestazione di infrazione della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano.

La Commissione UE avrebbe eccepito la natura di aiuti di Stato degli interventi del Fondo Interbancario, diversi dal rimborso assicurativo dei depositi bancari, in quello già realizzato a favore della banca TERCAS S.p.A. (Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A.) e in quello progettato a favore di altre tre banche (la Banca Etruria, la Banca delle Marche e la Carichieti S.p.A.).

E' da premettere che l'assimilazione del caso CARIFE con quelli della Banca TERCAS da un lato e con quello delle altre tre Banche in amministrazione straordinaria è del tutto arbitrario. Gli elementi differenziali del caso CARIFE esigevano pertanto una motivazione *ad hoc* a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni della Commissione europea in merito alla affermata natura di aiuti di Stato degli interventi "non assicurativi" del Fondo Interbancario italiano. Nel caso TERCAS si trattava di un intervento a fondo perduto per ripianare i debiti considerato come presupposto per realizzare una fusione con un'altra banca. Cioè di una sovvenzione che, di per sé, per la sua natura, poteva ingenerare il dubbio che si trattasse di un aiuto di Stato. Per le altre tre Banche, a quanto è dato capire, si trattava soltanto di un progetto di imitare quanto già posto in essere per CARIFE, cioè un intervento partecipativo, che, se imposto coercitivamente, poteva certamente suscitare

dubbi sulla sua natura di aiuto di Stato *sub specie* di imposizione "parafiscale" da parte dello Stato italiano.

Ma nel caso di CARIFE l'aumento di capitale a favore del Fondo Interbancario era già stato deliberato dall'Assemblea di CARIFE, previa, naturalmente, manifestazione di volontà del Fondo di sottoscriverlo, e si attendeva soltanto l'autorizzazione della Banca d'Italia necessaria perché la quota di partecipazione superava il limite di "rilevanza" previsto dalla legge. Autorizzazione che andava rilasciata sulla base di criteri fra i quali non è contemplata la problematica degli aiuti di Stato. L'unico cenno diretto alla CARIFE contenuto nella documentazione governativa è che il parere della BCE in merito all'autorizzazione di competenza della Banca d'Italia non sarebbe stato richiesto perché la BCE avrebbe certamente consultato la Commissione Europea e quest'ultima, sulla base delle sue manifestate opinioni in merito agli aiuti di Stato da parte del Fondo Interbancario italiano, avrebbe indotto la BCE a dare un parere negativo.

Ma è facile replicare: 1) che negli atti amministrativi non è possibile motivare sulla base di ipotesi più o meno plausibili senza cadere nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione o per motivazione perplessa; 2) che l'estensore della nota governativa ignora che la BCE, in base all'atto istitutivo e al suo Statuto, a tutela della sua indipendenza, non può intrattenere rapporti con organi di governo, né comunitari né nazionali, e che pertanto per rilasciare un parere, mai si sarebbe rivolta alla Commissione per sondarne il pensiero; 3) che i criteri in base ai quali avrebbe dovuto esprimere il suo parere, specificati dal Reg. U.E. 1024/2013 non contemplano la questione degli aiuti di Stato; 4) che il parere della BCE non è stato chiesto alla Banca d'Italia perché il caso rientrava nella deroga di cui all'art. 4 del Reg. UE n. 1024/2013 (i Commissari straordinari nella loro relazione giustificavano la partecipazione del Fondo Interbancario per finalità di superamento di una crisi bancaria).

Ad ogni buon conto non risultano essere state fatte specifiche contestazioni di aiuto di Stato nei confronti della sottoscrizione di aumento di capitale di CARIFE da parte del Fondo Interbancario.

Esso infatti non risultava essere stato imposto da una Pubblica Autorità.

Aveva natura volontaria da parte di un consorzio di diritto privato non sottoposto all'indirizzo di nessun organo pubblico (un rappresentante di Banca d'Italia è presente in Consiglio di Amministrazione solo a fini di coordinamento informativo

con l'Autorità di Vigilanza bancaria; una presenza silente senza potere alcuno così come risulta dallo Statuto del Fondo).

La Commissione Europea, da quanto risulta dai documenti pubblicati dalla Presidenza del Consiglio, insiste sul fatto che gli eventuali interventi del sistema bancario italiano, o di sue espressioni organizzative come il Fondo Interbancario, debbano avere carattere volontario, non coercitivo da parte di interventi di qualsiasi natura di organi dello Stato. Nel caso di CARIFE l'intervento di acquisto di una partecipazione da parte del Fondo Interbancario non era stato determinato dall'intervento coercitivo di nessun organo riconducibile allo Stato, né governativo, né dell'Autorità di Vigilanza, né legislativo. L'acquisto della partecipazione legittimata statutariamente (art. 29 St., comma 2, lett. c)) dall'accertato minor costo rispetto ad un intervento assicurativo dei depositi bancari era già stato deliberato: bastava produrre il verbale della deliberazione di acquisto da parte del Consiglio del Consorzio per respingere eventuali contestazioni di pretesi aiuti di Stato da parte della Commissione Europea.

Ma, lo si ripete, le contestazioni della Commissione, fondate o infondate che fossero, non sembrano esser state rivolte in via specifica con riferimento all'aumento di capitale CARIFE. Né risulta che, in via istruttoria, lo Stato italiano, ed in particolare Banca d'Italia, abbia prospettato alla Commissione Europea il caso "aumento di capitale" di CARIFE nei suoi esatti termini. Risulterebbe averlo "confuso" con altri progettati interventi del Fondo Interbancario da realizzare con procedure diverse dalla volontaria determinazione posta in essere dal Fondo a proposito di CARIFE.

Donde il carattere incongruo della ipotetica motivazione *per relationem* di un implicito rifiuto di autorizzazione all'acquisto della partecipazione CARIFE da parte del Fondo Interbancario.

Motivazione che, peraltro, come si è premesso, non è neppure ammissibile e che, se in denegata ipotesi fosse prospettabile, sarebbe, come è, illegittima per eccesso di potere per incongrua motivazione e difetto di istruttoria da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Banca d'Italia.

Ma in estrema e del tutto irreali ipotesi anche se l'autorizzazione fosse stata negata per ragioni soggettive riferite al sottoscrittore individuato, nulla impediva la persistente validità dell'aumento di capitale deliberato e la sua destinazione ad altro sottoscrittore soggettivamente in grado di "aspirare" all'autorizzazione dell'Autorità di

Vigilanza.

Ipotesi non giuridicamente irrilevante perché la Fondazione aveva comunicato alle competenti autorità, in particolare alla Banca d'Italia, l'interesse di un operatore finanziario straniero (di cui si produce documentazione) ad acquisire una consistente partecipazione (pari a circa la metà del capitale originario) nella CARIFE uscita dall'amministrazione straordinaria.

Come dire che anche l'ipotetica, e giuridicamente irrilevante, motivazione risultante *per relationem* dai comunicati governativi non giustificava il passaggio dalla autorizzazione alla sottoscrizione di un aumento di capitale ad un provvedimento di "risoluzione", *rectius* "dissolvenza" della impresa bancaria.

*** *** ***

II. Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento di avvio della risoluzione 21 novembre 2015 della Banca d'Italia approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 22 novembre 2015, non pubblicato, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 16.11.2015, n. 180. Violazione degli artt. 17, 19, 20 e 32 D.Lgs. n. 180. Violazione dell'art. 52 e 106 D.Lgs. n. 180. Eccesso di potere per motivazione apodittica, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Illegittimità del decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze per mancata pubblicazione e difetto di motivazione.

1. Il provvedimento di avvio della "risoluzione" della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. è peraltro illegittimo di per sé, al di là ed oltre l'accertamento della illegittimità del provvedimento di rifiuto implicito di autorizzare l'aumento di capitale che il FITD intendeva sottoscrivere.

Oltre una illegittimità derivata dal provvedimento che implicitamente contiene ne ha una sua propria. Il provvedimento di avvio della risoluzione della Banca d'Italia, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, afferma di essere stato adottato in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 180 e cioè che

"- è verificata la situazione di dissesto;

- non sussistono misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione;

- ricorre l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è

inidonea a conseguirli nella medesima misura".

Nella fretta di accomunare la CARIFE S.p.A. ad altre banche in amministrazione straordinaria la Banca d'Italia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze paiono avere volutamente ignorato che per CARIFE i presupposti di cui all'art. 17 D.Lgs. 180 non esistevano o non esistevano integralmente, il che rendeva impossibile, *id est* illegittima, la "risoluzione".

In primis la nozione di dissesto non è un concetto elastico. Come spesso accade nella normativa comunitaria e in quella nazionale che vi dà pedissequa attuazione, come è accaduto nel nostro caso, i concetti indeterminati vanno accertati per "sintomi" e l'art. 17 D.Lgs. n. 180 dà del dissesto i seguenti sintomi: quando esistono uno o più delle seguenti situazioni "a) risultano irregolarità nell'amministrazione o violazione di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l'attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro...".

Nel nostro caso non era percepibile alcun sintomo. Alle irregolarità amministrative e alle violazioni legislative e regolamentari avevano già provveduto i Commissari straordinari. Come risulta dalla relazione dei Commissari straordinari che accompagna la delibera dell'Assemblea dei soci CARIFE del 30 luglio, le attività della Banca non erano inferiori alle passività. Essa non era certamente insolvente, ed era perciò certamente in grado di pagare i propri debiti alle scadenze. E quanto alle perdite patrimoniali i Commissari avevano provveduto a convocare l'Assemblea dei soci, la quale aveva provveduto alla riduzione del capitale sociale, conseguente alle perdite, e ad accertare, sulla base di una perizia di un noto professionista, asseverata da una società di revisione, che persisteva un capitale sociale pari a € 11.365.841,97. L'esistenza di una persistenza attiva, non solo giustificava la conclusione dell'amministrazione straordinaria, ma escludeva per definizione lo stato di dissesto.

Quel che occorreva fare era stato fatto dai Commissari straordinari. Dopo aver rimesso in ordine organizzativamente l'azienda bancaria e averla amministrata per un periodo ritenuto opportuno, quel che occorreva fare era convocare, secondo quanto prevede l'art. 1446 cod. civ., una assemblea degli azionisti per accertare la riduzione

del capitale sociale conseguente alle perdite accertate, il che è stato fatto con la citata assemblea del 30 luglio 2015 che ha accertato la riduzione del capitale sociale da 200 milioni circa a 11 milioni circa di Euro.

L'Assemblea ha altresì deliberato un aumento del capitale sociale, certamente necessario per una adeguata operatività della Banca che, come è noto, è calcolata in base ad un coefficiente riferito al patrimonio di vigilanza, del quale è parte essenziale il capitale azionario, per il quale era necessaria l'autorizzazione di Banca d'Italia, non all'aumento in sé, bensì al sottoscrittore della partecipazione rilevante per il governo della società bancaria.

Nel caso esisteva sia la possibilità alternativa di vigilanza (la concessione dell'autorizzazione al Fondo Interbancario valutata positivamente dalla stessa Banca d'Italia pochi giorni prima), sia quella di "mercato", poiché pochi giorni dopo l'adozione della delibera dell'Assemblea di CARIFE dell'aumento di capitale si era manifestato l'interesse di un operatore finanziario all'acquisto di una consistente partecipazione in CARIFE, interesse tempestivamente comunicato alla stessa Banca d'Italia, come risulta dalla documentazione che si produce.

Ma c'è di più.

Mancava nel caso anche la prevalenza "concorrenziale" della "risoluzione" rispetto ad una ipotetica liquidazione coatta amministrativa prevista come terzo presupposto dall'art. 17 D.Lgs. n. 180.

Secondo il terzo requisito la "risoluzione" per essere corrispondente all'interesse pubblico deve essere necessaria e proporzionale al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è inidonea a conseguirli nella medesima misura. Ma nel nostro caso, oltre a difettarne i presupposti, per l'assenza di uno stato di "decozione" o di dissesto che dir si voglia, la liquidazione coatta amministrativa risulta, prospetticamente, almeno in teoria, ben più conveniente, e soprattutto corrispondente all'interesse pubblico, della "dissolvenza" dell'impresa bancaria, così come previsto dalla procedura di "risoluzione" adottata. Infatti è facile dedurre che tale consistenza patrimoniale, se si tien conto della perizia Laghi prodotta dai Commissari straordinari all'Assemblea degli azionisti CARIFE dalla quale risulta una perdurante consistenza patrimoniale della CARIFE, se liquidata a seguito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, avrebbe potuto soddisfare i vari interessi connessi all'esistenza dell'azienda bancaria CARIFE ben più del suo totale

azzeramento previsto a seguito della procedura di "risoluzione" adottata.

E' il caso di sottolineare che i presupposti per l'avvio della procedura di risoluzione sono necessari, ma disgiunti. Basta che ne manchi o non ne sia individuabile uno solo perché il provvedimento di avvio della risoluzione sia giudicato illegittimo.

E, come abbiamo visto, nel nostro caso difettano tutti e tre. Donde l'illegittimità del provvedimento.

2. In realtà, come risulta chiaramente dall'esame del provvedimento, la motivazione in base alla quale si afferma essere stato adottato è del tutto apodittica: ci si limita a riprodurre i requisiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs n. 180. Così come negli antichi provvedimenti di polizia coevi all'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato ci si limitava a riprodurre le formule previste dalla legge di polizia, dai quali prese avvio la censura di eccesso di potere per motivazione apodittica o di stile. Un vizio evidentemente riemerso in un caso di polizia economica.

Non c'è infatti nella motivazione del provvedimento alcun riferimento alla situazione reale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., nessun riferimento alla relazione "conclusiva" degli amministratori straordinari, presentata non solo agli azionisti CARIFE, ma inviata d'ufficio all'Autorità di Vigilanza, la Banca d'Italia, della quale i Commissari straordinari sono "l'organo indiretto".

Evidentemente la voluta "aggregazione" della CARIFE ad altre imprese bancarie che si voleva sottoporre a "risoluzione" ha indotto l'autore del provvedimento a trascurare la dovuta istruttoria sul caso reale. Donde la riemersione dell'antico vizio dell'eccesso di potere per motivazione apodittica o di stile, conseguente ad un evidente difetto di istruttoria. Una illegittimità che ha accompagnato la violazione di legge per la sopra dimostrata carenza dei presupposti di legge.

3. Né manca una incongruenza che inficia quanto meno una parte del provvedimento, ancorché quella più significativa per i ricorrenti: la riduzione delle riserve e del capitale rappresentato da azioni e da obbligazioni subordinate che viene fatto ai sensi "*dell'art.*

52, comma 1, lett. a), punti (i) e (iii)" che l'art. 106 ci avverte entrare in vigore il 1 gennaio 2016.

Una profezia pertanto illegittima.

4. Un'ultima censura riguarda il decreto di approvazione del Ministro

dell'Economia e delle Finanze per la quale si fa riserva di motivi aggiunti.

Il decreto del Ministro non risulta essere stato pubblicato così come si dovrebbe. Da notizie acquisite oralmente pare essere del tutto privo di motivazione. Vizi ulteriori che, se accertati, si rifletterebero, di necessità, sia pure formalmente, sul provvedimento della Banca d'Italia impugnato in via principale del quale si chiede l'annullamento.

*** *** ***

III. Illegittimità derivata dei provvedimenti della Banca d'Italia conseguenti ed attuativi del provvedimento impugnato 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto 22 novembre 2015, non pubblicato. Illegittimità ex se dell'adozione dello Statuto e dell'approvazione della strategia e del profilo di rischio della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A..

L'illegittimità del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. determina l'illegittimità, derivata dall'atto presupposto del quale si chiede l'annullamento, dei provvedimenti conseguenti adottati dalla sola Banca d'Italia in pari data, e cioè

- 1) il provvedimento di svalutazione di azioni e subordinati;
- 2) la nomina degli organi della risoluzione;
- 3) la decorrenza degli effetti della risoluzione;
- 4) la nomina degli organi della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;
- 5) il provvedimento di cessione dell'azienda bancaria Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. all'ente definito ponte;
- 6) l'adozione dello Statuto nonché l'approvazione della strategia e del profilo di rischio della nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ancorché la nuova Società sia esistente *ex lege* perché creata "dal nulla" dal successivo decreto legge 22 novembre 2015, n. 183. Atti illegittimi anche di per sé perché riferiti ad una società al momento inesistente.

*** *** ***

IV. Illegittimità derivata del provvedimento di risoluzione della Banca d'Italia e del decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché di tutti i provvedimenti attuativi della sola Banca d'Italia per incostituzionalità degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 D.Lgs 16.11.2015, n. 180 per violazione degli artt.

42 e 47 Cost., nonché dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.2000. Violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ad altra impresa bancaria operante nello stesso "spazio" comunitario.

L'istituto della "risoluzione" bancaria, oltre che da un cattivo gusto terminologico, è caratterizzato dalla prescrizione del previo azzeramento del valore delle partecipazioni azionarie e delle obbligazioni subordinate, cioè da una espropriazione senza indennizzo dei diritti di proprietà mobiliare riferentesi ad una banca in "affermato" dissesto.

Il Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 16.11.2015, n. 180 è infatti dedicato alla *"riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale in caso di risoluzione di un'azienda bancaria"* ed in particolare l'art. 27 prevede che le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto sottoposto a risoluzione sono ridotti o convertiti, mentre l'art. 28 ulteriormente specifica che la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e agli strumenti di capitale emessi da una banca posta in risoluzione. E in applicazione di tali norme il provvedimento impugnato ha previsto la riduzione integrale delle riserve, del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe seconda computabili nei fondi propri (fuor di metafora le obbligazioni subordinate).

Ne deriva che, se qualora gli artt. 27 e 28 (oltre agli articoli che ne fanno richiamo, ed in particolare l'art. 52 al quale il provvedimento impugnato fa profetico rinvio in quanto entrante in vigore dal 1 gennaio 2016) fossero giudicati incostituzionali sarebbe conseguentemente giudicato illegittimo anche il provvedimento di avvio di risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. adottato il 21.11.2015 e approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il giorno dopo. E la Fondazione ricorrente ha certamente un interesse a vedere annullate le disposizioni del D.Lgs. n. 180 che prevedono l'azzeramento del capitale azionario dei soci poiché, come si è illustrato in fatto, le azioni della Fondazione conservavano un valore di € 0,27 per azione prima del provvedimento di risoluzione.

Non solo, ma la Fondazione è stata espropriata non solo del valore delle azioni che deteneva, ma anche della *utilitas* che essa deteneva in connessione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli azionisti CARIFE il 30.07.2015 e cioè dei *warrant* che le avrebbero permesso di concorrere all'aumento di capitale, direttamente

o indirettamente, entro una determinata data.

Ma le previsioni legislative, ancorché derivanti da prescrizioni comunitarie, che prevedono l'azzeramento di azioni e di diritti connessi come i *warrant* sono costituzionalmente legittime, in particolare con riferimento all'art. 42 della Costituzione italiana la quale prevede che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e che la proprietà privata può essere, sì espropriata per motivi di interesse generale, ma solo salvo indennizzo?

Che nella proprietà privata siano ricompresi i diritti mobiliari oltre che quelli reali è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza ed è nella Costituzione italiana rafforzato dall'art. 47 il quale, al secondo comma, prevede che la Repubblica debba favorire l'accesso del risparmio al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Il quesito ha una portata veramente europea poiché pressoché tutte le Costituzioni dei Paesi aderenti all'Unione europea prevedono norme relative alla tutela della proprietà analoghe a quella prevista nella Costituzione italiana espressive di quello che è stato definito un "canone occidentale" della proprietà. Tanto che le varie norme a tutela della proprietà anche mobiliare sono state riassunte nell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la c.d. Carta di Nizza, adottata il 7.12.2000, il quale stabilisce che *"ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per cause di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita stessa"*.

Non solo. Ma tale "riassunto" europeo penetra anche nei singoli ordinamenti dei singoli Stati, sia in base ai trattati semifederali stipulati dagli Stati aderenti all'Unione Europea, sia, per quanto riguarda la Costituzione italiana, attraverso la norma di recezione di cui all'art. 10 Cost., così come la Corte Costituzionale italiana ha avuto più volte modo di affermare.

Ciò premesso possiamo dedurre che le norme del D.Lgs. n. 180, recettive alla lettera della direttiva comunitaria 2014/59/UE, le quali prevedono l'azzeramento del valore delle partecipazioni azionarie di qualsiasi tipo e degli altri valori mobiliari assimilabili a partecipazioni a capitale siano costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 42 e 47 Cost., nonché dell'art. 17 della Carta di Nizza, in quanto penetrato nell'ordinamento costituzionale italiano?

C'è chi ha già dato risposta affermativa.

La Corte Costituzionale della Repubblica Austriaca, con riferimento a norme di attuazione della stessa direttiva comunitaria della quale, come il D.Lgs. n. 180 italiano, ha pedissequamente riprodotto gli articoli, con riferimento ad una norma della Costituzione austriaca del tutto analoga al nostro art. 42 e all'art. 17 della Carta di Nizza, ha accertato l'incostituzionalità degli articoli che prevedevano l'espropriazione senza indennizzo dei diritti degli azionisti e degli altri titolari di diritti mobiliari riferibili ad una banca austriaca colpita da un provvedimento di "risoluzione" simile a quello indirizzato nei confronti della CARIFE, la HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, banca ben nota anche in Italia perché operante, grazie al c.d. passaporto europeo, anche nell'Italia nordorientale attraverso la filiale totalmente partecipata di Udine, così come risulta dalla visura della Camera di Commercio di Udine che si produce.

Il che potrebbe indurre anche a formulare censure di disparità di trattamento fra casi identici. Almeno sotto il profilo del diritto comunitario, che risulta diversamente applicato a seconda della sede "nazionale" dell'impresa bancaria.

Si segnala che, per ironia della sorte, la sentenza della Corte Costituzionale Austriaca, che si produce, è del 3 luglio 2015 ... di pochi giorni prima che il legislatore italiano decidesse di emanare in via d'urgenza le norme legislative censurate ...

Si confida, conseguentemente, nel rinvio, in quanto non manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 D.Lgs. n. 180 per violazione degli artt. 42 e 47 Cost. italiana e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE in quanto recepita dall'ordinamento costituzionale italiano attraverso l'art. 10 Cost., nonché dell'art. 3 Cost., rinvio di cui si fa istanza anche in occasione dell'esame cautelare del ricorso così come considerato ammissibile da costante giurisprudenza.

*** *** ***

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E/O DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Discende il *fumus boni juris* dai motivi di ricorso.

Mentre l'urgenza di un provvedimento cautelare deriva dalla situazione determinatasi a seguito dell'avvio del procedimento di risoluzione.

Qualora l'avvio non fosse sospeso e la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. non

fosse riaffidata, con esplicito provvedimento cautelare, all'amministrazione straordinaria dei Commissari che l'hanno amministrata fino al provvedimento di avvio di risoluzione, la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. verrebbe in sostanza azzerata, il suo patrimonio scomparirebbe, né sarebbe più ricostruibile, mentre i residui di azienda sopravvissuti verrebbero confusi in un'unica amministrazione nazionale di banche in crisi, le cui vicende non sarebbero più riconducibili *ex ante* in caso di accoglimento in tutto o in parte del presente ricorso se non con simulazioni contabili per le quali sarebbe quanto meno improbabile poter reperire gli elementi utili. Ed è ben noto che gli effetti finanziari negativi derivati non sono più ricostruibili neppure per simulazione.

Solo pertanto fermando il corso del procedimento di risoluzione i legittimi interessi della ricorrente potrebbero essere appieno tutelati.

Per questi motivi si confida che l'On.le Tribunale adito vorrà non solo sospendere il provvedimento di avvio di risoluzione, che significherebbe annientamento di fatto, oltre che di diritto, della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., ma altresì ordinare cautelamente la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria della CARIFE S.p.A. colpita dal provvedimento di risoluzione. Provvedimenti cautelari che si richiedono anche in pendenza di un eventuale rinvio alla Corte Costituzionale.

P.Q.M.


si confida nell'annullamento dei provvedimenti impugnati previa concessione di provvedimento cautelare non solo sospensivo, ma anche propositivo, previo, in ipotesi, anche rinvio alla Corte Costituzionale per incostituzionalità degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 D.Lgs. n. 180 per violazione degli artt. 42 e 47 Cost. italiana e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché dell'art. 3 Cost..

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis* D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 21 D.L. n. 223/2006, si dichiara che il presente ricorso è di valore di circa € 300 milioni ed è soggetto a contributo unificato pari ad € 6.000,00.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio,

Roma, 30 dicembre 2015

Prof. avv. Fabio Merusi



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 319 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249402-1, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi

N. Raccomandata
76715249402-1



Posteitaliane
RACCOMANDATA
RICEVUTA
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
VIA - PIAZZA
C.A.P.
COMUNE

MITTENTE
VIA - PIAZZA
C.A.P.
COMUNE

Prof. Avv. FABIO MERUSI
Via S. Martino n. 77
Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208
56100 PISA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
 STAR.

Prezzo: 49071
Causale: AQ
Peso gr.: 101
Serv. Agg.: AN
Cod. AR: 7668/4635130

Sez. 07 Operaz. 100
30/12/2015 11:41
Tassa P. 8,40 Acc. P. 8,20

TASSE



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 320 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto alla **BANCA D'ITALIA**, in persona del Governatore *pro tempore* presso la sede in **00184 Roma - Via Nazionale n. 91**, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. **76715249395-3**, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi

N Raccomandata

76715249395-3



Posteitaliane

00198-00192 - Via di S. 22 40 - 00100 (00198) - Tel. 0571 23214

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste italiana SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA S. MARTINO n. 77		56100
	VIA - PIAZZA	COMUNE	PROV.
MITTENTE	Prof. Avv. FABIO MERUSI		
	VIA - PIAZZA	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	



Prat. 49071 Ser. 07 Operat. 135
Causale: RG 30/12/2015 10:38
Peso gr.: 102 Tariffa: 8.40 Aff.: 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 7668146351/4
Bollo
TASSE

RELATA DI NOTIFICA


Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 321 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al **Ministro dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249401-0, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249401-0



Posteitaliane

ATTENZIONE: VEDI IL LOGO PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO Ministero dell'Economia e delle Finanze Avvocatura Generale dello Stato	
VIA / PIAZZA Via dei Portoghesi	CAP 00186
COMUNE ROMA	PROV. RM
MITTENTE Prof. Avv. FABIO MERUSI Via S. Martino n. 77 Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208 56100 PISA	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
CAP 56100	PROV. PI
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Consegnare la lettera interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.

Fraz. 49077 Sez. 07 Operat. 158
Causale: AG 30/12/2012 11:36
Peso gr.: 107 Tariffa € 8.40 Min. € 8.40
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 76601463575

TASSE

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 322 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00186 Roma, Via del Plebiscito n. 102, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249400-9, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249400-9



Posteitaliane

FRANCISMA - VEDI 2740 - VEDI 2831 - VEDI 2832 - VEDI 2833

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI VIA DEL PLEBISCITO VIA / PIAZZA 00186 ROMA C.A.P. COMUNE N. CIV. PROV.	
MITTENTE Prof. Avv. FABIO MERUSI Via S. Martino n. 77 VIA / PIAZZA Tel. 46084 - 500038 - Fax 23208 56100 PISA C.A.P. COMUNE N. CIV. PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.



(tar. 4907) Sez. 07 Operaz. 152
 Causale: 66 50/12/2015 11:29
 Peso gr.: 100 Tariffa: 0 A. 40 Affr. 1 0.40
 Serv. Rec.: nk
 Cod. AR: 760014635162

TASSE

RELATA DI NOTIFICA


Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 323 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, con sede in 44121 Ferrara, Corso della Giovecca n. 108, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249399-8, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi

Fabio Merusi

N. Raccomandata

76715249399-8



Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nella raccomandata. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	ASIA G. FISHER HOLDINGS SPA	N° CV	
VIA / PIAZZA	CORSO DELLA GIOVECCA	PROV	
C.A.P.	44121 FERRARA		
MITTENTE	Prof. Avv. FABIO MERUSI		
VIA / PIAZZA	Via S. Martino n. 77		
C.A.P.	Tel. 46064 - 600038 - Fax 23208		
	56100 PISA		
SERVIZI ACCESSORI RICHESTI	<input type="checkbox"/> A.R.		

Tranz. 49071 Sez. 07 Operaz. 100
Datale: 30/12/2015 11:23
Peso gr.: 102 Tariffa € 0.40 Affr. € 5.40
Serv. Agg.: AR
Ord. AR: 766814639173
Bollo
TASSE

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 324 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto alla nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. presso la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 00184 Roma, Via Nazionale n. 91, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249398-7, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249398-7



Posteitaliane

40118 PISA - Via S. Martino n. 77 - 050 500038 - 050 23208

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nella raccomandata. Poste Italiane SpA non ne risponde
 Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA	DESTINATARIO	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	00184	ROMA		
MITTENTE	Prof. Avv. FABIO MERUSI			
	Via S. Martino n. 77			
Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208		56100 PISA		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		

Prac. 49072 Sez. 07 Operaz. 144
 Causale: 40 30/12/2015 11:25
 Peco ar: 10 Tariffa 8.40 Affr. 1 9.40
 Serv. Acc.: AR
 Cod. AR: 766014635104
 TASSE

RELATA DI NOTIFICA


Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 325 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al Fondo di Risoluzione Nazionale presso la Banca d'Italia, in persona del Governatore *pro tempore*, con sede in 00184 Roma, Via Nazionale n. 91, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249397-6, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249397-6



Posteitaliane

POSTE ITALIANE SPA - Via S. AS. 1001 - 50138 PISA - Tel. 050 43001

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Via Nazionale		N° CIV	PROV.
	VIA - PIAZZA	00184		
C.A.P.	COMUNE			
Prof. Avv. FABIO MERUSI				
MITTENTE	Via S. Martino n. 77		N° CIV	PROV.
VIA, PIAZZA	Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208			
C.A.P.	COMUNE	56100 PISA		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	R.A.R.			
Contrassegnate la casella interessata				

Paz. (N°) 49071 Sez. 0 Operazione
 Causale: AG 20/12/2015 11:20
 Peso gr.: 100 Tariffa € 0,40 Affr. € 0,40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. RR: 7671524939795
 Data: 30/12/2015
 Accettazione manuale.

TASSE

RELATA DI NOTIFICA


Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in, virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 326 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto all'avv. prof. Antonio Blandini, Commissario Speciale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in risoluzione, con sede in 44121 Ferrara, Corso della Giovecca n. 108, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249396-4, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249396-4



Posteitaliane

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO
Via S. Martino n. 77
PISA
C.A.P. 56100
COMUNE PISA
PROV. PISA

MITTENTE
Prof. Avv. FABIO MERUSI
Via S. Martino n. 77
Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208
56100 PISA
C.A.P. 56100
COMUNE PISA
PROV. PISA

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Prez. 49071
Causale: AG
Pesc. Gr. 102
Serv. Agg.: AK
DDG. AK: 766814675207

Sez. 07
Operaz. 147
30/12/2015 11:19
Tariffa € 2,40
Aff. € 2,40

TASSE



RELATA DI NOTIFICA



Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 327 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto all'avv. prof. **Antonio Blandini**, Commissario Speciale della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., residente in 80071 Anacapri (NA), Via Axel Munthe n. 24, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249390-8, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249390-8



Posteitaliane
Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO ANTONIO BLANDINI VIA: PIAZZA AXEL MUNTHE 80071 ANACAPRI C.A.P. COMUNE	PROV. NA
MITTENTE Prof. Avv. FABIO MERUSI Via S. Martino n. 77 Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208* 56100 PISA C.A.P. COMUNE	N° CIV. 77 PROV. PI
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input checked="" type="checkbox"/> C.A.R.

Prax. 49071 Sez. 07 Oper. 103
Causale: AG 50/12/2015 11:49
Peso gr.: 102 Tariffa € 0.40 Cifr. 0 3 40
Serv. Agg.: AR
Cod. AR: 760822488005
Bollo

TASSE

RELATA DI NOTIFICA


Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 329 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al dott. **Roberto Nicastro**, residente in **Piazzale Salvatore Farina n. 13, 20125 Milano**, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. **76715249393-1**, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N Raccomandata

76715249393-1



Posteitaliane
RACCOMANDATA

Accettazione **RACCOMANDATA**
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA
Si prega di compilare a cura del mittente a macchina e in stampatello

DESTINATARIO Dott. Roberto Nicastro Piazzale Salvatore Farina n. 13 20125 Milano C.A.P. 20125 COMUNE MILANO PROV. MI	MITTENTE Prof. Avv. FABIO MERUSI Via S. Martino n. 77 Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208 56100 PISA C.A.P. 56100 COMUNE PISA PROV. PI
--	--


SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

FRAN. 49071
Cassier: 66
Peso gr.: 102
Serv. Ass.: AR
Ord. AR: 760014655731

30/12/2015 12:46
 tariffa € 8,40 Aff. 2 € 0,00

TASSE



RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi dell'art. 7, L. 53/1994, il sottoscritto prof. avv. Fabio Merusi in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Pisa del 13 febbraio 2012 previa iscrizione al n. 330 del mio Registro Cronologico ho notificato per conto delle Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ed altri il suesteso atto al dott.ssa Maria Pierdicchi, residente in Via Aurelio Saffi n. 7, 20123 Milano, inviando, a mezzo del servizio postale, nel suddetto indirizzo, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno n. 76715249391-9, copia conforme all'originale, spedito dall'Ufficio Postale di Pisa in data corrispondente a quella del timbro postale.

Prof. avv. Fabio Merusi



N. Raccomandata

76715249391-9



Posteitaliane

PROSPETTIVA Via 2400 1400 2000 1400 1400 1400



Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
 È vietato introdurre denaro o valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		
Prof. Avv. FABIO MERUSI			
MITTERTE			
Via S. Martino n. 77			
Tel. 46064 - 500038 - Fax 23208			
VIA / PIAZZA	56100 PISA	N° CIV	
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		
Contrassegnare la casella interessata			

Prov. 49071 Sez. 07 Operat. 151
 Causale: AG 30/12/2013 11.27
 Fasci gr.: 101 Tariffa € 8,40 Affr. € 0,40
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 766814635740
 Bollo
 n. certamine emanato

TASSE